



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Nona Sezione Civile

In persona dei magistrati:

Dott. Eugenio Forgillo	Presidente
Dott. Pasquale Maria Cristiano	Consigliere
Avv. Flora de Caro	Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo di appello iscritto al numero 3726 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2017 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 839 pubblicata il 4 maggio 2017 e non notificata, avente a oggetto risoluzione contrattuale e vertente

tra

Global Service s.a.s. di Calicchio Anna & C. (01303700627), in persona del legale rappresentante Calicchio Anna, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe Vernacchio (VRNGPP64L14A328C), elettivamente domiciliata in Benevento, Via Appia Piano Cappelle, 150, nello studio del difensore, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: fax 0824778476 - studiovernacchio@avvocatopec.com);

appellante

e



Capobianco Giuseppe (cf CPBGPP50S23A783G), nq di titolare della Vetreria Sannio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ugo Campese (cf CMPGUO58L29A783G, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Riviera di Chiaia, 18, nello studio dell'Avvocato Luigi Campese, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: fax 0824315253 - pec studiocampese@legalmail.it);

appellato

CONCLUSIONI

All'udienza del 15 settembre 2020 le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2017, la Global Service sas proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Benevento respingeva la domanda di risoluzione e risarcimento danni del contratto di fornitura e posa in opera di materiali di vetro e plexiglass concluso con la Vetreria Sannio di Capobianco Giuseppe, invocandone la riforma.

Con comparsa depositata il 18 dicembre 2017, si costituiva in giudizio Capobianco Giuseppe, titolare della Vetreria Sannio, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite del grado di giudizio.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo d'ufficio del precedente grado di giudizio, all'udienza del 15 settembre 2020 le parti concludevano come da verbale e la Corte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, tratteneva la causa in decisione. La sola appellata depositava comparsa conclusionale.

Giova premettere che il Tribunale inquadrava il rapporto intercorso tra le parti come contratto d'opera, con applicabilità, ai sensi dell'art. 2226 cc, ultimo comma, dell'art. 1668 cc.

All'esito della ctu, svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, era emerso che le difformità dei materiali forniti dalla Vetreria Sannio, rispetto a quelli concordati con preventivo del 19 novembre 2010, non erano rilevanti sotto



il profilo dell'inadempimento, per la sostanziale equivalenza di quelli installati, risultati, con riguardo al vetro, di qualità che garantiva maggiore sicurezza, e non giustificavano, quindi, la risoluzione del contratto. I difetti riscontrati dal ctu con riguardo alle lastre di plexiglass erano da attribuire a un erroneo ancoraggio delle medesime, lastre che, però, costituivano solo una porzione dell'opera, rispetto alla quale la committente avrebbe potuto chiedere l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, non proposta, infine, la domanda di risarcimento danni non era provata. Per tali motivi il primo giudice respingeva sia la domanda di risoluzione del contratto che quella risarcitoria.

La Global Service propone, avverso il provvedimento, quattro motivi di gravame così rubricati:

- 1) errata qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti;
- 2) errata qualificazione del rapporto - omessa valutazione dell'inadempimento;
- 3) erronea ricostruzione del rapporto obbligatorio;
- 4) illogicità ed erroneità manifesta della motivazione.

Conclude l'appellante per l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, per la riduzione del prezzo.

I motivi di censura possono essere trattati congiuntamente.

Con primo motivo di doglianza la difesa appellante lamenta l'erroneità della qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti, inquadrata dal Tribunale quale contratto d'opera. Deduce la Global Service che Vetreria Sannio non produce vetro ma si limita a commercializzarlo e installarlo. Con riguardo al concreto articolarsi del contratto, secondo parte appellante, l'incidenza della manodopera necessaria all'installazione di manufatto, fornito e prodotto da altri, sarebbe stata del tutto marginale. Il contratto, pertanto, avrebbe dovuto, più correttamente, essere qualificato come vendita, in particolare di cose future.

Con secondo motivo di censura, sul presupposto che il rapporto avrebbe dovuto essere sussunto al contratto di vendita, la difesa appellante argomenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso l'ammissibilità della domanda, giusta la facoltà attribuita all'acquirente dall'art. 1492 cc di chiedere la risoluzione del contratto.



Con terzo motivo di gravame la Global Service censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non rilevante, ai fini dell'adempimento, la difformità dei materiali accertata dal CTU, giacché, anche nel contratto di prestazione d'opera, il prestatore deve adempiere secondo gli accordi intervenuti, dunque, in base al contratto e a regola d'arte.

Arbitrario era stato, pertanto, l'impiego di materiali diversi da quelli ordinati.

Con quarto e ultimo motivo di impugnazione la difesa appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'esistenza di vizi comunque eliminabili avrebbe legittimato un'azione del committente tesa all'eliminazione dei vizi o alla riduzione del prezzo pattuito ma non certo giustificare la risoluzione del contratto, argomentando che taluni vizi non erano neanche eliminabili e, pertanto, la committente era legittimata a richiedere la risoluzione del contratto. In via subordinata la Global Service richiede, in ogni caso, la riduzione del prezzo con riguardo ai vizi emersi dall'accertamento tecnico.

La qualificazione giuridica del contratto così come effettuata dal Tribunale è corretta e va confermata.

La Global Service ha, difatti, sin dall'atto introduttivo del giudizio, allegato di aver richiesto alla Vetreria Sannio l'installazione in opera di vetri temperati e lastre di plexiglass, a fronte della quale quest'ultima effettuava sopralluogo per rilevare le misure e procedeva, successivamente, all'installazione dei vetri e delle lastre di plexiglass. Le attività di installazione, precedute dai rilievi delle misure, non possono essere considerate meramente accessorie alla vendita, quali attività di mero assemblaggio dei componenti, come argomentato dall'appellante, risultando invece oggetto specifico del contratto, tanto che la stessa Global Service lamentava, ab origine, tra l'altro, l'erroneità della posa delle lastre di plexiglass.

Le ulteriori censure mosse al provvedimento non sono idonee a incrinare la solidità poiché non vengono contestate da parte dell'appellante le valutazioni del ctu, richiamate dal Tribunale in sentenza, quanto all'equivalenza dei materiali forniti dall'appellata, circostanza che conduce, correttamente, a escludere un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, incentrandosi l'appello, piuttosto, sulla sola difformità rispetto ai materiali ordinati.



La domanda di riduzione del prezzo, formulata in via subordinata, di per sé ammissibile anche in grado di appello poiché non costituisce domanda nuova, in quanto fondata sulla medesima causa petendi della domanda di risoluzione, con petitum più limitato, è, sotto un profilo, estremamente generica e, per altro verso, non tiene conto che la Vetreria Sannio ha già provveduto, a seguito delle rimostranze della Global Service, a una sensibile riduzione del prezzo, richiedendo, a fronte della iniziale pretesa di € 8.524,75, il minor importo di € 6.445,50.

In conclusione l'appello deve essere respinto.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in carenza di specifica, sulla base dei parametri di cui al dm 55/2014 e, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 6.500,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo allo scaglione tariffario da € 5.200,01 a € 26.000,00, determinandole, in applicazione dei valori minimi, in € 2.415,50, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.

Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.

PQM

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 839 pubblicata il 4 maggio 2017, proposto da Global Service s.a.s. di Calicchio Anna & C. nei confronti di Vetreria Sannio di Capobianco Giuseppe, con atto di citazione notificato il 16 giugno 2017, così dispone:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- 2) condanna Global Service s.a.s. di Calicchio Anna & C., in persona del legale rappresentate protempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Vetreria Sannio di Capobianco Giuseppe liquidate in € 2.415,50, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;



3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU
Spese di Giustizia.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 marzo 2021

Il Giudice Ausiliario estensore

Il Presidente

avv. Flora de Caro

dott. Eugenio Forgillo

